

ACCORDO AZIENDALE DEL PERSONALE DELLA SOC. FRANCIGENA CON  
CONTRATTO AUTOFERROTRANVIERI.

Il giorno 29 Novembre 2021, presso la sede legale di Francigena s.r.l.,

tra:

- la Francigena S.r.l. (di seguito "l'Azienda") con sede legale in Via San Biele n.22, 01100 Viterbo,  
in persona del suo Amministratore Unico Avv. Francesco Serpa,

e

- la FAISA-CONFAIL nelle persone di Renzo De Dominicis e Gabriele Di Fazio


premessi che:

- A. il trattamento giuridico-economico del personale della società Francigena s.r.l., socio unico il Comune di Viterbo, è quello previsto dal contratto nazionale del lavoro degli autoferrotranvieri;
- B. l'art. 6 del vigente CCNL di categoria stabilisce che alla contrattazione integrativa aziendale continuano ad applicarsi le norme contenute negli Accordi Nazionali, per cui condizione essenziale per la stipula o il rinnovo dei contratti aziendali è l'effettivo conseguimento di produttività realizzabile nel triennio, preso in considerazione dagli accordi stessi;
- C. per quanto sopra, s'intende introdurre un meccanismo di obiettivi/indicatori legati a incrementi di produttività, redditività, competitività e qualità;
- D. il presente accordo contiene la disciplina di fonte aziendale applicabile ai lavoratori della Francigena s.r.l., con CCNL autoferrotranvieri;
- E. gli istituti contrattuali aziendali denominati "Premio di Incentivazione e Premio di Risultato" verranno trasformati e riuniti nel nuovo istituto contrattuale aziendale denominato "**Indennità di produzione giornaliera**" che sarà percepito da tutto il personale in forza alla data della firma del presente accordo inquadrato nel CCNL autoferrotranvieri, a far data dal 1 gennaio 2022.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

**Articolo 1 - Premesse**

1.1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo.



## Articolo 2 - Accorpamento delle voci retributive

2.1. Sono accorpati in un'unica voce denominata **“Indennità di produzione giornaliera ”** (A.N. 27/11/2000) i seguenti compensi:

- “Premio di incentivazione”;
- “Premio di risultato”;

Per i dettagli degli importi si rimanda ai contenuti dell'Allegato A parte integrante del presente verbale.

## Articolo 3 - Indennità di produzione giornaliera

3.1. L' “Indennità di produzione giornaliera” è corrisposta con le gradualità di cui all'Allegato A, inserito nel presente accordo, in relazione alle giornate di effettiva presenza al lavoro su base annua - fatta salva la deroga di cui al comma 2 del presente articolo - e sarà erogata a tutto il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, mentre per il personale assunto dal 2022 l'indennità sarà corrisposta dopo il raggiungimento dei 36 mesi di anzianità specifica.

3.2. Si considerano giorni di “effettiva presenza al lavoro” le assenze dovute a: donazione di organi, malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall'azienda. Si considerano altresì giorni di “effettiva presenza al lavoro” le assenze dovute a cause di forza maggiore che comportano una riduzione e/o interruzione di servizio pubblico (ad esempio lockdown per COVID19, precipitazioni a carattere nevoso ecc.)

3.3. L' “Indennità di produzione giornaliera” verrà corrisposta con ricorrenza annuale nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in relazione alle effettive presenze registrate nei trimestri che precedono l'erogazione. (es. presenze mesi gennaio, febbraio, marzo erogazione aprile)

3.4. In caso di provvedimenti disciplinari definitivi, l'indennità di produzione giornaliera subirà decurtazioni secondo i seguenti criteri:

- a) multa: decurtazione di 7 giorni di indennità
- b) sospensione: decurtazione di 15 giorni di indennità per ogni giorno di sospensione

3.5. L' “Indennità di produzione giornaliera”, non rientra nella retribuzione tabellare di cui all'art.1 del CCNL 12 marzo 1980 e successive modificazioni e non fa parte della retribuzione utile al computo del T.F.R.

3.6. Per il personale che effettua l'orario di lavoro settimanale su 6 giorni le giornate di effettiva presenza sono quantificate in 260 gg.

3.7. Per il personale che effettua l'orario di lavoro settimanale su 5 giorni le giornate di effettiva presenza sono quantificate in 208 gg.



#### Articolo 4 – Calcolo presenza effettiva

4.1. Viene stabilito quante sono le giornate di presenza effettiva annua

Giorni dell'anno	365	
Assenze per riposo settimanale	52 – 52 settimana corta	
Assenze per ferie	31	
Assenze per festività nazionali	12	
Assenze per malattia / ecc.	10	
	-----	
Totale	<b>260</b>	giorni di presenza annua settimana lunga (6gg)
Totale	<b>208</b>	giorni di presenza annua settimana corta (5gg)

#### Articolo 5 – Redistribuzione dell'indennità di produzione giornaliera

5.1. Viene pattuito che l'ammontare delle premialità non erogate durante l'anno sarà redistribuito all'interno delle varie categorie (amministrativi con amministrativi, operatori d'esercizio con operatori d'esercizio ecc.), entro il mese di Aprile dell'anno successivo, utilizzando strumenti scelti nella piattaforma welfare UNINDUSTRIA, con percentuali e modalità da stabilire di volta in volta con le organizzazioni sindacali.

#### Articolo 6 - Norme finali

6.1. La presente disciplina modifica e sostituisce quanto stabilito nella delibera della G.M n° 2193 del 06/07/88 e nella delibera cons.re n° 3461 del 04/12/1990, riguardo esclusivamente i punti "Premio di risultato" e "Premio di incentivazione".

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Francigena S.r.l.:

- Amministratore Avv. Francesco Serpa



Per la FAISA-CONFAIL

- Renzo De Dominicis



- Gabriele Di Fazio



# ALLEGATO A

PARAMETRI	Premio di Risultato	Premio d'incentivazione	Totale premi	Indennità presenza giornaliera	PARAMETRI	DIVISORE
230	€ 906,38	€ 669,45	€ 1.575,83	€ 7,58	230	208
210	€ 827,83	€ 611,24	€ 1.439,07	€ 5,53	210	260
193	€ 761,36	€ 561,75	€ 1.323,11	€ 5,09	193	260
183	€ 529,89	€ 532,65	€ 1.062,54	€ 4,09	183	260
178	€ 529,89	€ 518,09	€ 1.047,98	€ 4,03	178	260
175	€ 529,89	€ 509,36	€ 1.039,25	€ 4,00	175	260
160	€ 478,76	€ 465,70	€ 944,46	€ 3,63	160	260
158	€ 503,59	€ 459,88	€ 963,47	€ 3,71	158	260
155	€ 478,76	€ 451,15	€ 929,91	€ 4,47	155	208
140	€ 446,22	€ 407,49	€ 853,71	€ 3,28	140	260
138	€ 439,85	€ 401,67	€ 841,52	€ 3,24	138	260